



Allegato A

**TESTO UNICO DELLA REGOLAZIONE
DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI DI ALLACCIAMENTO E DELLE MODALITÀ
DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE
DELL'UTENTE PER I SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO**

(TUAR)

In vigore dal 1 gennaio 2026

Versione approvata con deliberazione 546/2025/R/tlr

Indice

Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	4
Articolo 3 Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati	5
Articolo 4 Vincolo per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento	5
Articolo 5 Modalità di presentazione della richiesta di allacciamento	5
Articolo 6 Disposizioni in materia di allacciamento	6
Articolo 7 Modalità di presentazione della richiesta di recesso	6
Articolo 8 Divieto di applicazione di penali di recesso	6
Articolo 9 Modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti.....	7
Articolo 10 Disposizioni in materia di disattivazione e scollegamento	7
Articolo 11 Obblighi informativi nei confronti degli utenti del servizio....	8
Articolo 12 Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.....	9
Articolo 13 Disposizioni transitorie.....	9

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato, nonché le seguenti:

- **allacciamento** è il sistema di tubazioni che si origina da una diramazione della condotta stradale della rete ed è finalizzato a consegnare l'energia termica ad uno o più punti di fornitura;
- **attività di distribuzione** è l'attività di gestione, manutenzione e sviluppo di reti di telecalore;
- **attività di vendita** è l'attività di vendita al dettaglio agli utenti, incluse tutte le connesse attività commerciali;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **condotta stradale** è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell'energia termica;
- **costi diretti** sono i costi sostenuti dall'esercente per l'esecuzione di una specifica attività e che possono essere imputati univocamente alla stessa;
- **costi indiretti** sono, a complemento dei costi diretti, quei costi generali sostenuti dall'esercente che non possono essere imputati direttamente alla specifica attività;
- **disattivazione della fornitura o disattivazione** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell'utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
- **distributore** è il soggetto che svolge l'attività di distribuzione;
- **esercente o esercente il servizio** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del servizio di telecalore;
- **fattura di chiusura** è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra l'esercente e l'utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dall'utente;
- **impianto dell'utente** è l'impianto tecnologico che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla rete; ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;
- **lettura di cessazione** è la rilevazione del dato di consumo al momento della risoluzione del contratto di fornitura tra l'esercente e l'utente;
- **potenza contrattuale** è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall'esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d'utenza, come risultante nel contratto di fornitura del servizio;

- **punto di fornitura** è la parte terminale dell'allacciamento in cui l'esercente consegna l'energia termica all'utente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete e l'impianto dell'utente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e l'impianto dell'utente, il punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;
- **rete** è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- **richiedente** è il soggetto che presenta la richiesta di allacciamento, oppure l'utente che presenta una richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete;
- **scollegamento dalla rete o scollegamento** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- **sistema di telecalore non efficiente** è un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento che non ha ottenuto la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- **sottostazione d'utenza** è l'apparato terminale dell'allacciamento, generalmente composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, gruppo di misura e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'impianto dell'utente;
- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dall'esercente, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **tecnicò abilitato** è un tecnico abilitato alla predisposizione di diagnosi energetiche o attestati di prestazione energetica;
- **TUD** è il Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all'Allegato D alla deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr;
- **utente o utente del servizio** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
- **venditore** è il soggetto che svolge l'attività di vendita.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce:

- i criteri per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento;
- le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente;

- c) gli obblighi informativi per gli esercenti relativamente all'allacciamento, alla disconnessione e allo scollegamento degli utenti.
- 2.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la classificazione dimensionale degli esercenti avviene ai sensi delle disposizioni del TUD.
- 2.3 Le disposizioni dall'Articolo 7 all'Articolo 11 del presente provvedimento non si applicano a utenti con potenza contrattuale maggiore di 1.200 kW.

Articolo 3

Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati

- 3.1 Nel caso in cui le attività di vendita e di distribuzione non siano svolte dalla medesima società, il venditore:
 - a) costituisce l'unica interfaccia con l'utente per tutte le attività connesse all'allacciamento alla rete, alla disattivazione della fornitura e allo scollegamento dalla rete;
 - b) si avvale del distributore per effettuare gli interventi necessari all'allacciamento alla rete, alla disattivazione della fornitura e allo scollegamento dalla rete;
 - c) è soggetto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 11 e all'Articolo 12 del presente provvedimento.
- 3.2 Il perimetro di responsabilità e le modalità di gestione dei flussi informativi tra venditore e distributore sono definiti autonomamente tra le Parti, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 4

Vincolo per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento

- 4.1 In ciascun anno del periodo di regolazione i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento non devono essere superiori ai costi sostenuti dagli esercenti per la realizzazione degli allacciamenti.

Articolo 5

Modalità di presentazione della richiesta di allacciamento

- 5.1 Il richiedente può presentare la richiesta di allacciamento almeno tramite le seguenti modalità: invio tramite posta, posta elettronica, sito *internet*, o tramite eventuale sportello fisico reso disponibile dall'esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche sul sito *internet* dell'esercente e presso eventuali sportelli fisici.
- 5.2 I micro esercenti privi di sito *internet* sono esonerati dagli obblighi di cui al precedente comma 5.1 che ne richiedono la disponibilità.

Articolo 6

Disposizioni in materia di allacciamento

- 6.1 Nel caso di allacciamento di un nuovo utente alla rete l'esercente è tenuto a offrire, inserendole distintamente nel preventivo, almeno le seguenti attività:
 - a) lavori di scavo e di ripristino del suolo pubblico e privato;
 - b) posa delle tubazioni fino alla sottostazione d'utenza e lavori correlati;
 - c) fornitura e installazione della sottostazione di utenza e delle relative apparecchiature e componenti necessari all'erogazione del servizio.
- 6.2 L'utente può scegliere un soggetto diverso dall'esercente per la realizzazione delle opere sulla propria proprietà, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dall'esercente.
- 6.3 L'esercente, nel caso in cui il punto di fornitura non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio dove già esistono le condotte stradali, può applicare eventuali corrispettivi a copertura dei costi sostenuti per l'estensione e/o il potenziamento della rete, purché distinti dal corrispettivo di allacciamento.

Articolo 7

Modalità di presentazione della richiesta di recesso

- 7.1 L'utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L'utente esercita tale diritto presentando all'esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
- 7.2 L'utente può presentare la richiesta di disattivazione o scollegamento almeno tramite le seguenti modalità: invio tramite posta, posta elettronica, sito *internet*, o tramite eventuale sportello fisico reso disponibile dall'esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche sul sito *internet* dell'esercente e presso eventuali sportelli fisici.
- 7.3 I micro esercenti privi di sito *internet* sono esonerati dagli obblighi di cui al precedente comma 7.2 che ne richiedono la disponibilità.

Articolo 8

Divieto di applicazione di penali di recesso

- 8.1 Gli esercenti non possono prevedere penali o vincoli per il recesso dal contratto di fornitura del servizio.
- 8.2 Eventuali corrispettivi di salvaguardia, inseriti nel preventivo di allacciamento e nel contratto di fornitura prima del 1 gennaio 2026 e volti al recupero integrale dei costi di allacciamento in caso di recesso dell'utente, trovano applicazione secondo le modalità previste dalla disciplina del diritto di recesso in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

- 8.3 Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri diversi dal vincolo di salvaguardia, nonché vincoli temporali alla durata del contratto che siano stati inclusi in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti prima del 1 giugno 2018, e volti a disciplinare il recesso da parte dell'utente dal contratto di fornitura del servizio, continuano a trovare applicazione nel caso di utenti con potenza contrattuale superiore a 350 kW, per la durata del contratto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Decorso tale termine, laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le predette clausole si considerano non apposte.

Articolo 9

Modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti

- 9.1 Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti successivamente al 1° giugno 2018, diverse dal corrispettivo di salvaguardia, si considerano come non apposte.
- 9.2 Nel caso in cui l'utente si avvalga della modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti:
- il periodo massimo per l'applicazione dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia, di cui al comma 8.2, è ridotto a 3 anni;
 - eventuali clausole di cui al comma 8.3, si considerano come non apposte.
- 9.3 L'utente che intenda avvalersi della modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti allega alla richiesta di recesso di cui al precedente comma 7.1 una relazione tecnica di un tecnico abilitato che attesti che il fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.

Articolo 10

Disposizioni in materia di disattivazione e scollegamento

- 10.1 Nessun corrispettivo può essere applicato all'utente per la disattivazione della fornitura e per lo scollegamento dalla rete.
- 10.2 Nel caso di disattivazione della fornitura, l'esercente è tenuto a eseguire le seguenti attività:
- chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
 - effettuazione della lettura di cessazione;
 - emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
- 10.3 Nel caso in cui, per ragioni tecniche o di sicurezza degli impianti, non sia possibile effettuare la chiusura e la piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, l'esercente non può addebitare all'utente alcun onere

aggiuntivo rispetto a quanto sarebbe avvenuto a seguito della chiusura delle valvole di intercettazione.

- 10.4 Nel caso di scollegamento dalla rete, l'esercente è tenuto ad eseguire, oltre alle attività di cui al comma 10.2, le seguenti attività:
- a) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza, nei casi in cui queste siano di proprietà dell'esercente;
 - b) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
 - c) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

Articolo 11

Obblighi informativi nei confronti degli utenti del servizio

- 11.1 Gli esercenti indicano in una apposita sezione del proprio sito *internet* le seguenti informazioni generali in merito alle modalità di realizzazione degli allacciamenti:
- a) le modalità con cui i richiedenti possono presentare la richiesta di preventivazione per l'esecuzione dei lavori di allacciamento;
 - b) le attività previste in caso di allacciamento, di cui al comma 6.1;
 - c) eventuali sconti o esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di allacciamento applicabili alla generalità degli utenti e le relative modalità applicative.
- 11.2 Gli esercenti indicano in una apposita sezione del proprio sito *internet* le seguenti informazioni generali in merito alle attività di disattivazione e scollegamento:
- a) le attività previste in caso di disattivazione della fornitura, di cui al comma 10.2;
 - b) le attività previste in caso di scollegamento dalla rete, di cui ai commi 10.2 e 10.4;
 - c) l'assenza di corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete, nonché l'assenza di vincoli temporali al recesso fatto salvo il periodo di preavviso di cui al comma 7.1;
 - d) le modalità di esercizio del diritto di recesso dalla fornitura;
 - e) la disponibilità o meno della qualifica di sistema di telecalore efficiente.
- 11.3 Il micro esercente rende disponibili le informazioni di cui ai commi 11.1 e 11.2:
- a) in una sezione facilmente accessibile dalla *home page* del proprio sito *internet*, nel caso in cui se ne sia dotato in via volontaria;
 - b) attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.

Articolo 12

Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

- 12.1 Al fine di consentire la verifica del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, gli esercenti, entro il 30 giugno di ciascun anno trasmettono all'Autorità la documentazione attestante i ricavi e i costi afferenti all'attività di realizzazione degli allacciamenti nell'anno solare precedente. La documentazione inviata deve includere:
- a) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento, ivi inclusi eventuali ricavi differiti nel caso di rateizzazione dei corrispettivi;
 - b) i costi diretti afferenti alla realizzazione degli allacciamenti;
 - c) i costi indiretti afferenti alla realizzazione degli allacciamenti;
 - d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'esercente che attesti la veridicità e correttezza dei valori riportati.
- 12.2 I micro esercenti sono esonerati dall'invio della documentazione di cui al comma 12.1.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

- 13.1 Nell'anno 2026, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'Articolo 12, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr e s.m.i.